

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE:

"MODIFICA DEL TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI REGIONALI N. 31 DEL 5.11.1982
E N. 33 DEL 19.11.1982"

RELATORE: Cons. DI GIOIA

2

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 15 del 22 aprile 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22 aprile 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 29.11.85 prot. n. 6392; e 16.4.86 prot. 2805
p.d.l. Abbati "Modifica alla L.R. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82"; d.d.l. "Modifica del testo unificato delle LL.RR. n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82". Inoltre ha riesaminato la L.R. "Modifica alle LL.RR. n. 31/82 e N. 33/82".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Massafra, Augelli, Aprile, Marzo, Cavallo.
contrari:
di astensione:
OCCHIOFINO NON HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:
Di Gioia

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente legge é scaturita dall'esame abbinato del d.d.l. "Modifica del testo unificato delle LL.RR. n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82" del riesame L.R. "Modifica alle LL.RR. n. 31/82 e n. 33/82" e della p.d.l. Abbati "Modifica alle LL.RR. nn. 31/82 e 33/82".

Il trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia ha comportato il conseguente trasferimento del personale.

Il testo unificato delle LL.RR. n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82 detta, in materia, norme che non hanno trovato a tutt'oggi completa applicazione anche a seguito di modificazioni intervenute nel quadro normativo regionale per cui si é ritenuto opportuno modificare gli articoli 3, 5 e 6 del testo unificato.

L'art. 1 della presente legge precisa la tipologia della prova concorsuale in un esame colloquio e ridimensiona la composizione della Commissione per snellirne il funzionamento.

In ottemperanza al dettato della L.R. 26/1984 si sostituiscono le qualifiche funzionali regionali ai livelli funzionali non più attuali.

Ne consegue una diversa strutturazione della tabella "A" di comparazione che viene pertanto modificata anche con l'adeguamento


./.

alle disposizioni contrattuali vigenti presso i CIAPI per il personale insegnante in ossequio al principio della unicità della funzione docente, riveniente dal principio fissato nell'art. 2 del DPR n. 417 del 31.5.74 che detta norme sullo stato giuridico del personale docente dello Stato.

L'ultimo comma dell'art. 1 trova la sua ragion d'essere nella esigenza di natura amministrativa e contabile, di unificare per tutto il personale la data di immissione nel ruolo regionale.

L'art. 2 trova anch'esso la sua ragion d'essere nel dettato della L.R. 26/1984 e nella conseguente introduzione delle qualifiche funzionali.

L'art. 3 modifica l'art. 6 del testo unificato attribuendo al personale, in sostituzione dei trattamenti economici previsti dalla L.R. 22/80 cessati al 31/12/1982, quelli previsti dalla L.R. 26/84, ivi compreso il riequilibrio delle anzianità per quanto applicabile.

IL RELATORE
(Pasquale DI GIOIA)


ART. 1

Il primo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 é soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo in determinato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.1979, é inquadrato a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale.

Il terzo, quarto, quinto, sesto, ~~es settimo ed ottavo~~ comma dello stesso articolo, sono soppressi e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

- L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da: esperto designato dall'Assessore al Personale, Esperto designato dall'Assessore alla Formazione Professionale, Esperto designato dall'Assessore all'Industria, un Esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale, le funzioni di Segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.
- L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati.
- Con deliberazione della Giunta Regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi.
- L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla Legge regionale n. 26 del 9.5. secondo l'allegata tabella A di comparazione.
- Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21.4.80.

L'ultimo comma dell'art. 3 é soppresso e sostituito dal seguente:

- L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta Regionale.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 2

Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 16/80, di cui all'art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 26/84.

ART. 3

L'articolo 6 del Testo Unificato delle Leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 é soppresso e sostituito dal seguente:
"Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e di Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla Legge regionale n. 26/1984.
Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'art.31 della stessa Legge Regionale n. 26/1984 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui al successivo articolo 37 limitatamente, per quanto attiene al servizio reso alle dipendenze del CIAPI, a quello successivo alla data di trasferimento delle funzioni di cui alla citata deliberazione del CIPE del 12.12.1972. Allo stesso personale sarà conservato come assegno personale pensionabile riassorbibile con la progressione derivante dai futuri miglioramenti economici a carattere generale, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.

ART. 4

Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot.
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I [^] qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII [^] qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII[^] qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1	VI [^] qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV [^] qualifica funzionale	11
- Autista I [^] classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 3 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III [^] qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II [^] qualifica funzionale	7